

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5727 del 2011, proposto da:
*****,

rappresentati e difesi dall'Avv.to Marco Borella ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv.to Benito P. Panariti, in Roma, via Celimontana, 38,

contro

- U.T.G. - PREFETTURA di Belluno - Sportello Unico per l'Immigrazione, in persona del Prefetto p.t.; - MINISTERO dell'INTERNO in persona del Ministro p.t., non costituitisi in giudizio,

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. VENETO - SEZIONE III n. 02059/2010, resa tra le parti, concernente DINIEGO RICHIESTA EMERSIONE LAVORO IRREGOLARE.

Visto il ricorso, con i relativi allegati;

Visto che non si è costituita in giudizio l'appellata Amministrazione;

Visti gli atti tutti della causa;

Data per letta, alla Camera di Consiglio del 29 luglio 2011, la relazione del Consigliere Salvatore Cacace;

Udito, alla stessa Camera di Consiglio, l'avv. Alessandro Ardizzi, in sostituzione dell'avv. Marco Borella, per l'appellante;

Visto l'art. 60 c.p.a.;

Considerato che sussistono i presupposti per definire il giudizio nel merito ai sensi della citata disposizione, della cui applicabilità è stato dato avviso alle parti presenti alla camera di consiglio fissata per l'esame dell'istanza incidentale di sospensione della sentenza impugnata formulata dall'appellante, così come alla stessa camera di consiglio è stata indicata alle parti stesse la questione, rilevata d'ufficio, di irricevibilità del ricorso;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. - Con il ricorso di primo grado proposto dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, gli odierni appellanti hanno

impugnato il provvedimento di rigetto dell'istanza di emersione dal lavoro irregolare del lavoratore domestico *****, presentata dal datore di lavoro ***** ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 102, emesso dal Prefetto di Belluno sul presupposto dell'insussistenza del prescritto requisito reddituale in capo al datore di lavoro medesimo.

Avverso la sentenza di reiezione pronunciata dal T.A.R. essi hanno proposto appello, lamentando, con unico, articolato, motivo di impugnazione, violazione e falsa applicazione di legge, nonché eccesso di potere, sotto diversi profili.

Non si è costituita in giudizio, benché ritualmente intimata, l'Amministrazione dell'Interno.

2. - L'appello è irricevibile.

Esso, invero, notificato il 6 giugno 2011 avverso la sentenza di primo grado depositata il 18 maggio 2010 e non notificata, pur non soggetto alle disposizioni del Codice del processo amministrativo (entrato in vigore il 16 settembre 2010 e dunque in un momento successivo al dies a quo per il computo del relativo termine lungo di impugnazione, da considerarsi in corso alla predetta data del 16 settembre 2010, in forza della ultrattività disposta dall'art. 2 dell'allegato 3 del Codice stesso), deve ritenersi irricevibile alla stregua dell'art. 327 del Codice di procedura civile, applicabile anche al processo amministrativo (cfr., tra le tante, Cons. Stato, VI, 6 settembre 2010, n. 6478 e 2 marzo 2011, n. 1311) e che, come modificato dall'art. 46, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69, stabilisce un termine semestrale per l'impugnazione di sentenze non notificate.

Poiché, in forza delle disposizioni transitorie contenute nell'art. 58 della predetta legge n. 69 del 2009, le modifiche dalla stessa apportate al Codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data dell'entrata in vigore della legge stessa (4 luglio 2009), il giudizio in esame, instaurato con la proposizione del ricorso davanti al Tribunale amministrativo per il Veneto nel corso dell'anno 2010, ricade nelle nuove prescrizioni recate dalla citata legge n. 69/2009 ed, in particolare, è soggetto al termine semestrale per la proposizione dell'appello, che risulta nella fattispecie inosservato pur tenendo conto del periodo di sospensione feriale dei termini in detto termine ricadente.

In conclusione, l'appello in esame va, come s'è detto, dichiarato irricevibile.

Nulla è da statuirsi circa le spese del presente grado di giudizio, non essendosi in esso costituito l'Amministrazione appellata.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo dichiara irricevibile.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità

amministrativa.

Così deciso in Roma, addì 29 luglio 2011, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sezione Terza

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 04/10/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)